

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 1-4615

Modalita' per l'esercizio della vigilanza del Presidente della Giunta regionale sull'Agenzia regionale per la protezione ambientale di cui all 'art. 2 della l.r. 18/2016. Revoca delle DD.G.R. n. 67-15469 del 23.12.96, n. 62-24139 del 10.3.98, n. 55-25044 del 13.7.98, n. 69-1337 del 13.11.00 e n. 4-4110 del 15.10.01.

A relazione del Presidente Chiamparino, del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Valmaggia:

Con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i., in ottemperanza alla legge 21 gennaio 1994 n. 61 di conversione con modifiche al decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, era stata prevista e disciplinata l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (di seguito Agenzia o ARPA) quale ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.

In coerenza con l'art. 3 del decreto legge convertito sopra citato, l'art. 2 comma 1 della l.r. 60/1995 prevedeva che ARPA fosse posta sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

Sulla base della normativa sopra specificata, la Giunta regionale con DD.G.R. n. 67-15469 del 23.12.96, n. 62-24139 del 10.3.98, n. 55-25044 del 13.7.98, n. 69-1337 del 13.11.00 e n. 4-4110 del 15.10.01 aveva disciplinato le modalità dell'esercizio della vigilanza, in armonia con il quadro legislativo complessivo e tenendo conto delle caratteristiche di autonomia riconosciuta ad ARPA.

La legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016 (*Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)*) di recente approvazione, al fine di coordinare la normativa regionale ai disposti contenuti nella legge 28 giugno 2016, n. 132 (*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*) ha sostituito integralmente la previgente disciplina normativa dell'ARPA introducendo una profonda riforma dell'Agenzia.

In particolare, in materia di vigilanza, il nuovo art. 2 al comma 4 prevede testualmente che *“la vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione”*.

A seguito delle innovazioni normative intervenute e sulla scorta delle esperienze in concreto maturate si rende ora necessario, anche in un'ottica di semplificazione amministrativa, disciplinare le modalità di esercizio della vigilanza in un unico provvedimento, che innovi le precedenti disposizioni alla luce della nuova disciplina.

L'elencazione dei diversi tipi di vigilanza, nonché l'individuazione degli atti ritenuti fondamentali per la vita dell'ente, connota i contenuti della vigilanza stessa.

Infatti, con riferimento alla definizione concettuale dei termini di cui si è avvalso il legislatore al comma 4 del sopra citato art. 2, si osserva come la vigilanza giuridica è diretta a valutare e garantire la corrispondenza formale degli atti e dell'attività dell'ente alla normativa vigente.

La vigilanza finanziaria esamina, invece, i provvedimenti sotto il profilo economico-finanziario ed è diretta ad accertare innanzitutto la corrispondenza fra le poste iscritte nel bilancio dell'ARPA con le risorse allocate nei correlati stanziamenti del bilancio della Regione, anche in ragione del fatto che i trasferimenti regionali rappresentano la quasi totalità delle entrate dell'Agenzia. La vigilanza finanziaria è altresì diretta ad accertare il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché ad analizzare gli elementi di economicità della gestione, desumibili dal rendiconto di gestione, mediante il raffronto fra i mezzi impiegati ed il rispetto degli obiettivi imposti dalle finalità istituzionali dell'Ente (così come esplicitate dalle determinazioni del Comitato regionale di indirizzo) e dagli atti di straordinaria amministrazione.

La vigilanza finanziaria non costituisce un controllo di gestione e non deve replicare modalità e attività di verifica e controllo già demandate dalla legge al Collegio dei revisori (artt. 14 e 15 della l.r. 18/2016), che espleta anche l'esame della regolarità formale degli atti contabili ai sensi del d.lgs. 39/2010.

Anteriormente alle attività di vigilanza di cui sopra infatti, gli atti di ARPA sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori secondo i termini e le modalità previste dallo statuto dell'Agenzia ed il cui esito viene acquisito ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Ai fini dell'attività di vigilanza si tiene altresì conto delle determinazioni assunte dal Comitato regionale di indirizzo al quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della l.r. 18/2016, sono inviati, oltre che i programmi annuali e pluriennali e la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto assoggettati poi a vigilanza. In ordine a tali atti il Comitato esprime eventuali osservazioni sulle relative proposte che riceve ed esamina in bozza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 22 della l.r. 18/2016 e ciò anche al fine di consentire al Direttore generale l'immediato recepimento di tali osservazioni già in sede di approvazione dell'atto, oggetto poi di verifica in sede di vigilanza.

Nel disciplinare l'attività di verifica sugli atti, occorre rilevare che il rispetto dell'autonomia riconosciuta all'Ente e l'impiego da parte del legislatore regionale del termine "vigilanza" piuttosto che "controllo", non consente di incidere sulla validità degli atti di ARPA, i quali devono ritenersi perfetti ed idonei a produrre effetti giuridici sin dalla loro approvazione.

L'esercizio del potere di vigilanza si manifesta, quindi, nella facoltà riconosciuta al Presidente della Giunta di formulare rilievi in ordine ai provvedimenti adottati dall'Agenzia e di invitare alla modifica o al ritiro dell'atto emanato, senza peraltro intervenire sulla validità e/o sull'efficacia degli stessi.

Nel caso di specie, si ritiene, conseguentemente, che possano trovare applicazione gli istituti della revoca, della riforma e dell'annullamento d'ufficio che, come noto, attribuiscono l'esercizio dell'autotutela alla stessa autorità che ha posto in essere l'atto.

Si tratta ora di procedere alla individuazione delle distinte categorie di atti su cui si esplica la verifica del Presidente, come di seguito indicato:

a) Bilancio di previsione finanziario

Predisposto secondo principi e criteri di contabilità nazionale e regionale, viene approvato dal Direttore generale entro il 31 dicembre di ogni anno precedente e trasmesso al Presidente del Collegio dei revisori.

Corredato del parere del Collegio dei revisori, viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

b) Rendiconto

Predisposto secondo principi e criteri di contabilità nazionale e regionale, viene approvato dal Direttore generale entro il 30 aprile di ogni anno successivo e trasmesso al Presidente del Collegio dei Revisori.

Corredato del parere del Collegio dei Revisori, viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

c) Atti di straordinaria amministrazione

In tale ambito sono da ricomprendersi gli atti che incidono sul patrimonio immobiliare dell'Ente (alienazioni, permuta, acquisti, locazioni di durata superiore ai nove anni etc), nonché quelli che incidono in modo significativo sul patrimonio mobiliare dell'Agenzia.

Ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, non costituiscono atti di straordinaria amministrazione quelli recanti disposizioni a valenza interna e rivolti a disciplinare in via generale l'ordinario funzionamento dell'Ente ovvero a formulare disposizioni di dettaglio per l'applicazione all'Agenzia di normativa nazionale e regionale.

Si dà atto infine che non rientra fra gli atti assoggettati all'attività di vigilanza il Regolamento di organizzazione di ARPA posto che lo stesso, per effetto della nuova disciplina introdotta dall'articolo 10 della l.r. 18/2016, non è più approvato con atto del Direttore generale bensì con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale di indirizzo.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza si individua la Direzione "*Affari Istituzionali e Advocatura*" quale struttura amministrativa competente al coordinamento delle attività istruttorie di verifica sugli atti sottoposti a vigilanza. Per lo svolgimento di tali attività viene costituito un gruppo di lavoro interdirezionale, mediante adozione di apposito provvedimento della competente struttura regionale, composto da funzionari individuati dai rispettivi Direttori, competenti in materia di Ambiente, Sanità, Risorse Finanziarie ed eventualmente integrato da funzionari di altre Direzioni competenti qualora si rendesse necessario, coordinato da funzionari della Direzione Affari Istituzionali e Advocatura.

Per quanto attiene alle modalità di trasmissione degli atti assoggettati a vigilanza, gli stessi, completi di tutti gli allegati, devono essere trasmessi a cura del Direttore generale dell'Agenzia, entro il termine di 15 giorni dalla loro approvazione, mediante posta elettronica certificata indirizzata alla Direzione "*Affari Istituzionali e Advocatura*"

L'attività di vigilanza si conclude con decreto del Presidente della Giunta Regionale da trasmettersi al Direttore generale dell'ARPA. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di protocollo di ricevimento del bilancio e degli atti di straordinaria amministrazione ed entro 90 giorni dal ricevimento del rendiconto.

In caso di esame dell'atto non favorevolmente concluso, i rilievi, opportunamente motivati, saranno trasmessi all'Agenzia contestualmente all'invito a modificare o a ritirare l'atto.

Ove il Direttore generale di ARPA recepisca i rilievi, il nuovo provvedimento verrà esaminato nel termine di trenta giorni. In questo caso i rilievi non potranno concernere gli aspetti confermativi dell'atto originario non precedentemente eccepiti.

In caso di mancato adeguamento, il Direttore generale farà pervenire un formale atto con il quale motiverà la conferma.

Il mancato recepimento dei rilievi formulati può risultare rilevante ai fini e per gli effetti di

cui al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 18/2016 e, comunque, per la valutazione complessiva dell'operato del Direttore generale dell'Agenzia.

Qualora l'atto inviato a vigilanza presenti irregolarità ovvero omissioni, rilevabili d'ufficio e relative a requisiti non essenziali dell'atto stesso, l'Agenzia viene invitata a regolarizzare il medesimo.

Il termine previsto per l'esercizio della vigilanza è interrotto dalla data della richiesta e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della regolarizzazione.

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

- di approvare, come in premessa indicato, le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Presidente della Giunta regionale su ARPA di cui all'articolo 2 della l.r. 18/2016, a valere dall'anno 2017 e da applicarsi anche ai decreti già trasmessi ai fini della vigilanza;
- di revocare le DD.G.R.n. 67-15469 del 23.12.96, n. 62-24139 del 10.3.98, n. 55-25044 del 13.7.98, n. 69-1337 del 13.11.00 e n. 4-4110 del 15.10.01;
- di demandare alla struttura regionale competente in materia di personale la costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale, composto da funzionari individuati dai rispettivi Direttori, competenti in materia di Ambiente, Sanità, Risorse Finanziarie ed eventualmente integrato da funzionari di altre Direzioni competenti, coordinato da funzionari della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente .

(omissis)